

DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013
158/2013/R/IDR

**DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE IN
MATERIA DI METODO TARIFFARIO TRANSITORIO DEL SERVIZIO IDRICO PER LE
GESTIONI COMUNALI IN ECONOMIA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 aprile 2013

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000, recante “Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012, recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”;
- la legge 5 gennaio 1994 n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legge 17 marzo 1995 n. 79, come convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ed in particolare l'art. 2, comma 3;
- il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare l'art. 14;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996, recante “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”;
- il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010 n. 42 e, in particolare, l'art. 1;
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;

- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed, in particolare, l'articolo 34;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio" (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" come integrata e modificata dalla deliberazione 88/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2013, 108/2013/R/IDR, recante "Differimento dei termini di trasmissione dei dati, delle proposte tariffarie e dell'aggiornamento del piano economico finanziario in materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico" (di seguito: deliberazione 108/2013/R/IDR);

- la comunicazione prot. n. 120/VSG/AG/AD-2013, inviata in data 29 marzo 2013 dall'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani (prot. Autorità n. 12400 del 29 marzo 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95” e sopprimendo, contestualmente, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- in particolare, sono state trasferite all'Autorità le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe;
- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti, in capo ai gestori del servizio idrico integrato, alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- con la deliberazione 412/2012/R/IDR, il termine previsto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR per la trasmissione dei dati all'Autorità e agli Enti d'Ambito è stato prorogato al 31 ottobre 2012, fatta eccezione per i gestori del sistema idrico integrato, le cui tariffe attualmente applicate sono conformi al metodo tariffario previsto dalla deliberazione CIPE 117/08, per i quali il suddetto termine è stato prorogato al 15 novembre 2012;
- con la deliberazione 485/2012/R/IDR, il termine, previsto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR per i gestori del SII con sede amministrativa nei comuni interessati dagli eventi sismici, è stato prorogato al 31 dicembre 2012;
- con la deliberazione 585/2012/R/IDR, è stato approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013; la deliberazione prevedeva la scadenza del 31 marzo 2013 per la trasmissione della proposta tariffaria e l'aggiornamento del piano economico finanziario del Piano d'Ambito (di seguito: PEF);
- con la deliberazione 73/2012/R/IDR, sono state approvate le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del PEF, prevedendo la scadenza del 31 marzo 2013 per la presentazione dell'istanza di verifica del PEF;
- con la deliberazione 88/2013/R/IDR, è stato approvato il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 e, contestualmente, sono state apportate modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR; tale deliberazione prevedeva la scadenza del 31 marzo 2013 per la trasmissione della proposta tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di specifiche e motivate istanze, con la deliberazione 108/2013/R/IDR sono state prorogate le seguenti scadenze:

- il termine, di cui ai commi 5.1 e 6.2, della deliberazione 585/2012/R/IDR è stato prorogato al 30 aprile 2013 per i soli casi in cui la proposta tariffaria sia di competenza di un Ente d'Ambito o altro soggetto competente diverso dal gestore;
 - il termine, di cui al comma 4.2, della deliberazione 88/2013/R/IDR è stato prorogato al 30 aprile 2013 per i soli casi in cui la proposta tariffaria sia di competenza di un Ente d'Ambito o altro soggetto competente diverso dal gestore;
 - il termine, di cui al comma 2.1, della deliberazione 347/2012/R/IDR è stato prorogato al 31 marzo 2013.
- in data successiva, l'ANCI ha inviato una comunicazione, ricevuta in data 29 marzo 2013 (prot. Autorità n. 12400), con la quale ha richiesto di estendere la proroga, accordata con la deliberazione 108/2013/R/IDR, anche alle gestioni comunali in economia, a motivo delle difficoltà operative inerenti le procedure di definizione delle nuove tariffe transitorie del servizio idrico integrato.

RITENUTO CHE:

- nulla osta ad accogliere la richiesta di proroga al 30 aprile 2013 del termine, di cui al comma 4.2, della deliberazione 88/2013/R/IDR anche per le gestioni comunali in economia

DELIBERA

1. di prorogare, al 30 aprile 2013, il termine di cui al comma 4.2, della deliberazione 88/2013/R/IDR anche per le gestioni comunali in economia;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni